

*Gli effetti della legge del 20 maggio 2016*

## Unioni civili equiparabili al matrimonio civile

*Con la Legge 20 maggio 2016, n. 76, "Regolamentazione delle Unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", entrata in vigore in data 5 giugno di quest'anno, il nostro Ordinamento Giuridico si è dotato di una regolamentazione delle unioni di persone dello stesso sesso, nonché di una disciplina avente ad oggetto le convivenze di fatto. La cosiddetta Legge "Cirinnà", dal cognome della Senatrice Monica Cirinnà, prima firmataria della Legge, è stata completata dal provvedimento attuativo firmato dal Presidente del Consiglio Renzi, dal Ministro dell'interno Alfano e dal Guardasigilli Orlando (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144).*

*Oltre alle innumerevoli implicazioni dal punto di vista sociale, non possono essere ignorate quelle di carattere fiscale, le quali dovranno inevitabilmente essere approfondite dai Professionisti del settore; per tutta la Storia Repubblicana infatti, in cui l'unico Istituto meritevole di tutela giuridica è stato il matrimonio, non era mai sorta la necessità di analizzare queste tipologie di legami, che di fatto esistevano, ma che non erano in alcun modo regolamentate.*

### Le Unioni Civili

L'Unione Civile è una formazione sociale tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, costituita mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. L'Unione è certificata da apposito processo verbale, sottoscritto dalle parti e dai testimoni, registrato nell'archivio dello stato civile al registro provvisorio delle Unioni Civili.

Con la costituzione dell'Unione Civile, le parti acquistano gli stessi diritti e doveri e possono optare per l'adozione di un cognome comune. Trattasi, in sostanza, di un istituto equiparabile per molti versi al matrimonio civile; è regolato difatti da gran parte dalle norme che disciplinano i rapporti tra i coniugi, con alcune differenze che si sostanziano soprattutto nell'assenza dell'obbligo di fedeltà e nell'impossibilità di adottare figli.

### Le Convivenze di fatto

Per convivenza di fatto si intende, invece, il legame tra due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di

di Paolo Garbellini



Paolo Garbellini

o adozione, da Matrimonio o da Unione Civile.

Per accertare la convivenza di fatto, si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica, prevista all'art. 13, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (G. U. n. 132 dell'8 giugno) "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente" il quale, all'art. 4, dà la definizione di famiglia anagrafica intesa come "[...] insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune".

La nuova  
disciplina  
delle  
convi-

ses-  
so diver-  
so, unite stabil-  
mente da legami affettivi di  
coppia e di reciproca assistenza  
morale e materiale, non vinco-  
late da rapporti di parentela, affi-



venze di fatto, pur ponendosi ad un livello inferiore rispetto al Matrimonio ed alle Unioni Civili, prevede per i conviventi una serie di diritti volti a tutelare il nucleo familiare.


### Regime Patrimoniale

Dal punto di vista patrimoniale, al pari del Matrimonio, il regime naturale delle Unioni Civili è la comunione dei beni, per la quale i beni acquistati durante la vita comune diventano di proprietà comune dei soggetti uniti civilmente. L'alternativa della separazione dei beni (o della comunione convenzionale) può essere espressa solamente in forma scritta, per atto pubblico e davanti a testimoni. Il regime scelto può comunque in ogni momento essere modificato dalle parti. Nulla è stato stabilito, invece, per i conviventi di fatto, i quali sono liberi di regolare i propri rapporti patrimoniali come meglio ritengono, avendo la possibilità di sottoscrivere un contratto di convivenza, il quale potrà prevedere in alternativa la comunione o la separazione dei beni.

### Detrazioni Fiscali

Per quanto concerne le detrazioni per carichi di famiglia, le Unioni Civili possono fruire delle detrazioni per i carichi di famiglia esattamente come è previsto per i coniugi. In presenza dei medesimi presupposti di legge, è possibile godere delle detrazioni per la persona a carico unita civilmente, ai sensi dell'art. 12 del TUIR; la soglia, in termini di reddito lordo complessivo prodotto nell'anno, affinché il partner dell'Unione Civile possa considerarsi fiscalmente a carico, è di € 2.840,51, esattamente come per il coniuge nel Matrimonio. Sono ammesse, altresì, le detrazioni per oneri sostenuti nell'interesse della persona fiscal-

mente a carico, come nel caso di coniuge (ad esempio spese mediche e sanitarie, universitarie, veterinarie, etc...). Per quanto riguarda, invece, la detrazione per figli a carico, fatta salva la possibilità di detrarre le spese sostenute nell'interesse dei propri figli naturali (o adottivi), si è dibattuto sulla possibilità di detrarre anche quelle relative ai figli della persona con cui si è contrat-



ta Unione Civile; stralciata dal testo la "stepchild adoption", ossia la possibilità di adottare i figli (naturali o adottivi) della controparte, la legge Cirinnà prevede tuttavia un comma che precisa che "[...] resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti", consentendo in linea teorica che i giudici si possano pronunciare sui casi di adozione per le coppie unite civilmente. Infine, risulta deducibile dal reddito l'assegno di mantenimento versato alla controparte a seguito dello scioglimento dell'Unione Civile. In materia di convivenze di fatto, le citate disposizioni previste per le unioni civili non sono riconosciute; unica eccezione riguarda il "bonus" relativo alle ristrutturazioni edilizie<sup>1</sup>, di seguito illustrato.

### Ristrutturazioni Edilizie

Un aspetto sicuramente interessante, soprattutto per quanto concerne le convivenze di fatto, è quello

relativo alla possibilità di usufruire delle detrazioni sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sull'immobile di proprietà del convivente o del soggetto unito civilmente. Per le Unioni Civili il vincolo giuridico è equiparabile al Matrimonio e, pertanto, anche relativamente a questo argomento "[...] le disposizioni che si riferiscono al Matrimonio e le disposizioni contenenti la parola "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti [...] si applicano anche ad ognuna delle parti dell'Unione Civil e tra persone dello stesso sesso"<sup>2</sup>.

Analoga disposizione non è, invece, prevista per le convivenze di fatto; la Legge Cirinnà ha però evidenziato (riconoscendo

al convivente superstito il diritto di abitazione per un periodo determinato, nonché la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto) l'esistenza di un legame concreto tra il convivente e l'immobile destinato a dimora comune. L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 64/E del 28/07/2016, ha sottolineato questo legame, dichiarando che "*il convivente more uxorio<sup>3</sup> che sostenga le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni previste, può, dunque, fruire della detrazione alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi*". Quanto testé affermato è poi di fatto estendibile al bonus relativo alla



riqualificazione energetica, nonché al "bonus mobili" abbinato alle ristrutturazioni edilizie.

1. Art. 16-bis - Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici - Testo Unico delle Imposte sui Redditi - D.P.R. n. 917/1986



2. Legge 20 maggio 2016, n. 76 (G.U. n. 118 del 21.05.2016), comma 20.

3. Come marito e moglie; di uomo e donna che, pur non essendo sposati, convivono.

turazioni edilizie e, come chiarito dalla risoluzione n. 184/E del 2002, valevole non solo per l'abitazione principale della coppia ma per tutte le abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza.

### **Impresa Familiare**

L'art. 13 della citata Legge n. 76, tra i vari richiami alle previsioni del codice civile, stabilisce che all'Unione Civile "[...] Si applicano le



disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile". Tra queste disposizioni, l'art. 230-bis del C.C. disciplina l'impresa familiare, per la quale "[...] il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in

proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. [...] Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo [...]". Per le Unioni Civili, pertanto, si applicano le medesime disposizioni previste per l'impresa familiare tradizionale; l'imprenditore che ha contratto Unione Civile può svolgere la propria attività con la collaborazione del soggetto che a lui si è unito civilmente, dei parenti e degli affini più prossimi. I redditi prodotti dall'impresa familiare, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia presta-

to in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili<sup>4</sup>.

Per le convivenze di fatto, è stato inserito nel codice civile un articolo ad hoc, il 230-ter<sup>5</sup>, il quale riconosce il diritto di partecipare agli utili dell'impresa dell'altro convivente a colui che presti stabilmente la propria opera all'interno della stessa.

### **Profili successori**

Sempre con riferimento alla Legge n. 76, l'art. 21 dispone che "alle parti dell'Unione Civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile", richiamando, quindi, anche per la disciplina delle successioni quanto

4. Art. 5 - Redditi prodotti in forma associata - Testo Unico delle Imposte sui Redditi - D.P.R. n. 917/1986

5. Art. 230-ter del C.C. - Diritti del convivente. Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.



## Profili comparativi



	<i>Matrimonio</i>	<i>Unione civile</i>	<i>Convivenza di fatto</i>
<i>Regime patrimoniale</i>	Regime naturale: comunione dei beni, salvo diversa scelta delle parti	Regime naturale: comunione dei beni, salvo diversa scelta delle parti	Nessuna previsione; Possibilità di sottoscrivere un contratto di convivenza
<i>Detrazioni fiscali</i>	Detrazioni per familiari a carico (coniuge e figli); Detrazioni per oneri relativi a familiari a carico (coniuge e figli)	Detrazioni per unito civilmente a carico e figli propri; Detrazioni per oneri relativi ad unito civilmente a carico e figli propri	Nessuna previsione
<i>Ristrutturazioni edilizie; riqualificazioni energetiche; bonus mobili</i>	Agevolazioni previste	Agevolazioni previste	Agevolazioni previste anche per il convivente
<i>Impresa familiare</i>	Prevista per coniuge e familiari (art. 230-bis)	Prevista per unito civilmente e familiari (art. 230-bis)	Prevista solo per il convivente (art. 230-ter)
<i>Successioni</i>	Applicazione norme del Codice Civile e del Testo unico delle successioni	Applicazione norme del Codice Civile e del Testo unico delle successioni	Nessuna previsione; Previste limitate tutele legate all'immobile adibito a residenza comune


previsto per i coniugi (dovendosi intendere in senso ampio ogni riferimento al coniuge, comprendendo anche le parti dell'Unione Civile). Tra tali norme vi è anche la disposizione circa la quota di legittima con la conseguenza che anche il partner dell'Unione Civile rientra nei soggetti (insieme a coniuge, figli e ascendenti) a cui la legge riserva diritti nella successione.

Pur in assenza di espressa previsione normativa, vanno estese a favore della parte dell'unione civile anche le particolari agevolazioni fiscali previste in materia successoria a favore del coniuge, come la franchigia prevista per le donazioni/successioni o la causa di esclusione dalla presentazione della dichiarazione di successione nel caso in cui l'eredità non superi i 100.000 euro, né com-

prenda beni immobili o diritti reali immobiliari.

Le convivenze di fatto risultano essere irrilevanti ai fini delle successioni. La legge Cirinnà si limita a prevedere alcune tutele in favore del convivente superstite in caso di morte della controparte: tra queste, la legge n. 76/2016 prevede:

- in caso di morte del convivente proprietario della casa di comune residenza, il diritto per il superstite di continuare ad abitare nella medesima per due anni (tre nel caso di presenza di figli minori o disabili del de cuius) o per un periodo pari alla convivenza, se superiore, e comunque non oltre i cinque anni;
- in caso di morte del convivente con-



duttore della casa di comune residenza, il diritto per il superstite di succedergli nel contratto di locazione;

- in caso di morte del convivente derivante da fatto illecito, il diritto per il superstite al risarcimento del danno, secondo quanto già riconosciuto in favore del coniuge. in sostanza, nessun diritto successorio spetta al convivente superstite, a meno di disposizioni testamentarie esplicite.

**Paolo Garbellini**  
Dottore Commercialista